

Concordato prenotativo ed efficacia delle misure protettive

### **Concordato prenotativo – Misure protettive – Durata**

### **Concordato prenotativo – Misure protettive – Nuova istanza in caso di cessazione - Ammissibilità**

### **Concordato prenotativo – Misure protettive – Proroga - Significatività dei progressi nel piano di ristrutturazione – Fattispecie**

L'efficacia delle misure protettive, una volta concesse, permane sino alla data indicata nel provvedimento di concessione e non sino al momento della pubblicazione della sentenza di omologazione, in quanto non si spiegherebbe altrimenti il disposto di cui al comma 4 dell'art. 55 CCI e dell'art. 8 CCI, avendo le misure protettive carattere necessariamente temporaneo, laddove l'ultima parte del comma 3 del medesimo articolo si limita a indicare il momento oltre il quale le misure protettive (già in essere) perdono in ogni caso efficacia.

Deve ritenersi consentito, nei limiti previsti dall'art. 8 CCI, che la richiesta di concessione delle misure protettive possa essere avanzata anche in un momento successivo rispetto a quello iniziale onde consentire al proponente di avvantaggiarsene in caso di effettiva necessità e anche se le stesse, nelle more del procedimento, siano venute a cessare.

Può essere prorogata 55 co. 4 CCI la efficacia delle misure protettive ove si siano avuti significativi progressi nel piano di ristrutturazione (nel caso in esame tale dato è stato ravvisato in considerazione del fatto che è stata depositata la proposta concordataria e, nel frattempo, alienata parte del patrimonio societario).

**38/22 p.u.**

### **TRIBUNALE ORDINARIO di MANTOVA Ufficio Procedure Concorsuali**

Il Tribunale di Mantova

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Andrea Gibelli           Presidente

dott. Mauro P. Bernardi       Giudice Rel. Est.

dott. Alessandra Venturini   Giudice

nel procedimento di ammissione al concordato preventivo n. 38/22 p.u. promosso da:

..., assistita dall'avv. ... ha emesso il seguente

#### **DECRETO**

- esaminata l'istanza presentata da ..... in data 10-5-2023 con cui è stato chiesto, fra l'altro, che le misure protettive già concesse (e scadute il 21-4-2023) vengano ulteriormente prorogate;

- visto il proprio decreto emesso in data 11-5-2023;

- visto il parere favorevole espresso dal Commissario Giudiziale;

- ribadito che l'efficacia delle misure protettive, una volta concesse, permane sino alla data indicata nel provvedimento di concessione e non sino al momento della pubblicazione della sentenza di omologazione (come sostenuto dalla società proponente), in quanto non si spiegherebbe altrimenti il disposto di cui al comma 4 dell'art. 55 CCI e dell'art. 8 CCI, avendo le misure protettive carattere necessariamente temporaneo posto che non opera più il principio c.d. del *automatic stay*, dovendosi mantenere costante il giusto equilibrio tra gli

interessi del debitore e quelli dei creditori, laddove l'ultima parte del comma 3 del medesimo articolo (norma invocata dalla società proponente a sostegno del proprio assunto) si limita a indicare il momento oltre il quale le misure protettive (già in essere) perdono in ogni caso efficacia;

- ritenuto che deve ritenersi consentito, nei limiti previsti dall'art. 8 CCI, che la richiesta di concessione delle misure protettive possa essere avanzata anche in un momento successivo rispetto a quello iniziale onde consentire al proponente di avvantaggiarsene in caso di effettiva necessità (cfr. Trib. Roma 4-11-2022) e anche se le stesse, come nel caso di specie, siano venute a cessare;

- ritenuto che ricorrono i presupposti di cui all'art. 55 co. 4 CCI (sul punto vedasi Trib. S. Maria Capua Vetere 16-12-2022) essendosi avuti significativi progressi nel piano di ristrutturazione (sia perché, nelle more, è stato alienato il complesso aziendale sia perché è stata depositata la proposta concordataria e che la procedura concorsuale è stata aperta) e non arrecando la proroga un ingiusto pregiudizio agli interessi dei creditori posto che è già stata avviata l'operazione di stima dei cespiti societari non ancora alienati, prodromica alla vendita degli stessi ex art. 94 co. 5 CCI, peraltro richiesta dalla stessa proponente;

- rilevato che la società istante ha assolto agli obblighi informativi e che non sono stati segnalati comportamenti contrari ai doveri di diligenza e correttezza;

- considerato che l'instaurazione di una procedura espropriativa comprometterebbe il l'attuazione del piano di risanamento prospettato sicché la proroga delle misure protettive deve ritenersi funzionale al raggiungimento di tale finalità;

- ritenuto che la misura invocata possa dunque essere concessa, nel rispetto del limite temporale stabilito dall'art. 8 CCI, sino alla data del 3-10-2023 allorquando cioè si saranno esaurite le operazioni di voto dei creditori previste dall'art. 47 co 2 lett. c) CCI;

P.T.M.

- visto l'art. 55 CCI conferma che i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio della società ... (con sede in ..., via ...; C.F.: ...) né sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività di impresa fino al 10-10-2023.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione alla società ricorrente e al commissario giudiziale nonché per la trasmissione al Registro Imprese.

Mantova, 16 maggio 2023.

Il Presidente  
dott. Andrea Gibelli